

Lo sterminio delle streghe nella Valle Poschiavina

Autor(en): **Olgiati, Gaudenzio**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **24 (1954-1955)**

Heft 2

PDF erstellt am: **22.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-20599>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Lo sterminio delle streghe nella Valle Poschiavina

Seconda puntata

Notizie raccolte negli anni 1880 — 1890 da

Gaudenzio Olgiati

giudice federale a Losanna (1832 - 1892)

II

Ordinamento giudiziario a Poschiavo dal 1549 al 1757

La giurisdizione comprendeva la parte superiore e inferiore della valle poschiavina, cioè i due Comuni Poschiavo e Brusio. Gli ordini antichi e le leggi furono nel 1388 raccolti in un sol volume e costituirono dappoi gli « Statuti delli huomini della Comunità di Poschiavo », revisti e rinnovati poscia nel 1474, 1492 e 1549 dalla latina nella volgar lingua voltati e stampati nel 1550, poscia riformati nel 1757.

L'amministrazione criminale, non meno della civile e economica era dopo il 1549 affidata al Consiglio de' dodici, presieduto dal Podestà (ossia rettore o vicario) ¹⁾ col l'intervento del decano e di due ufficiali (consoli). L'elezione degli uffici si faceva ogni anno mediante nomina reintegrante conferita ai componenti gli uffici stessi. Così il podestà era eletto dal Consiglio, il decano e gli ufficiali erano messi da due consiglieri a ciò designati dal ballottaggio; il consiglio stesso era a sua volta eletto dal decano e dagli ufficiali (consoli). Nella medesima stirpe ossia parentela non si tollerava più di un solo ufficio.

Il podestà giurava:

« di perseguire e far perseguire haeretici, assassini, traditori, scacchatori, ²⁾ robatori de strada, ladri, homicidiari, patricidi, falsi spenditori di false monete scientemente, *et chi darà veleno, maleffici o siano incantatori* et ciascheduna altra sorte de maleffici; quelli prendere et punire a tutto suo potere secondo la forma de li statuti et ordinationi del comune di Poschiavo. Et dove statuti non fossero o vero manchassero, alhora secondo la rasone comune, et dove li predetti manchassero, alhora secondo li boni costumi et consuetudini approbatte, et dove le predette cose manchassero, alhora secondo la disposizione del Consiglio generale del Comune di Poschiavo ».

Questo consiglio generale era l'arringo del popolo ossia l'assemblea di tutti i liberi cittadini.

Il decano e gli ufficiali (consoli) erano una specie di tribuni che invigilavano l'intero governo della repubblica poschiavina. Gli statuti del 1549 capo 14 prescrivono:

« Debbono essere presenti sopra il fatto de li inditii da essere mandati in esecuzione da li servitori et de tutti li altri ufficiali del detto Comune. Et a pro-

curare tutte le carte false. Et similmente debbono essere presenti a tutte le faccende del predetto Comune ».

Negli statuti del 1757 il capo 2.^{do} tratta del giuramento che devono prestare:

« L'ufficio vostro, o consoli, consiste nell'invigilare... per l'amministrazione della buona giustizia, nell'opporvi validamente alli pareri del Consiglio conosciuti o corrotti o apertamente ingiusti; nell'essere pronti a tutte le occorrenze di esso Comune ».

I tre consoli (decano e ufficiali) nei processi criminali non sono veri giudici, ma quali assistenti intervengono in tutti gli atti e deliberazioni del Consiglio.

Epperò nei processi delle streghe sono ognora presenti a tutte le fasi principali, specie alla cattura, nella ricerca del bollo, in tortura, alla sentenza e esecuzione. Il decano presenzia le operazioni dei tormenti e i tormentati ne implorano talvolta la misericordia. Non di rado i consoli incalzano il Magistrato, ossia Consiglio a spedire i processi arenati e protestano per l'eccesso delle spese occasionate.

Il *notaro* del Comune ossia *Cancelliere* era pure designato ogni anno dal Consiglio.

NOTE

1) Anticamente il podestà era eletto dal principe della terra, cioè i Visconti di Milano dal 1335 al 1408, poi il Vescovo di Coira, che esercitava diritto di sovranità sugli uomini di Poschiavo. Gli ultimi podestà messi dal vescovo furono Corrado e Giovanni Planta. Vedi Campell Topografia dell'alta Rezia I p. 128.

Con statuto dell'11 maggio 1542 la nomina fu deferita al Magistrato ossia Consiglio.

2) Dal tedesco « Schächer » = ladrone.

III

Sanzioni penali

Gli statuti del 1549 fanno bensì menzione di « quelli che daranno veleno, maleffici e sia incantatori » (cap. 1 e 33), ma non racchiudono disposizioni speciali su tali delinquenze, mentre che negli statuti del 1757 ricorre apposita sanzione che tratta:

« Capo 15: *De sortilegi, malie o sia stregherie*. Anchora è statuito che se alcuno sarà ritrovato reo di sortileggio, cioè di patto col demonio per sortire qualche intento di lussuria, di vendetta o simili, sii presentato in piazza sotto la berlina et indi capitalmente bandito, cosicchè rompendo li confini del bando sii decapitato.

« § 1. Se veramente alcuno sarà ritrovato reo di magia preternaturale o di malia seu stregheria et che non abbia apportato nessun danno al pubblico o al prossimo sarà condannato, se maschio alla galera perpetua, e se donna a una severa sanguinosa frusta col bando capitale, sotto pena d'esser abbruciata se romperà li confini.

§ 2. Se veramente tal mago, strega o stregone avrà apportato del danno al pubblico con incendij, danno della campagna o simili: oppure al prossimo con insegnar con affetto l'arte malefica ad altri, con aborti, infanticidij, homicidij, debilitazioni de' membri con farle precipitare bestiami, inaridire frutti e qualunque simile danno riguardevole, tal mago, strega o stregone sarà condannato ad essere abbruciato vivo nel fuoco e sepolte le ceneri sotto al patibolo, con la confisca dei beni ».

A Poschiavo i processi di streghe e stregoni avevano già cessato prima del 1757 e, mancando allora speciali sanzioni penali, erano stati condotti tenor « la rason comune e li boni costumi e consuetudini approbate ».

La Dieta grigione nell'intento di soccorrere all'imperizia dei giudici criminali aveva nel 1715 deciso di pubblicare un estratto dell'ordinanza penale dell'imperatore Carlo V del 1532. Fu di fatto stampato nel 1761 e intitolato « Ordinazione dei lodevoli Comuni delle Tre Leghe sui malefici », ma non ebbe vigor di legge. Contiene una definizione del sortilegio con minuti precetti sul modo di procedere (specie in tortura); di più un questionario e precetti sulla pena capitale (decapitazione). Ma non ha servito da modello nella Giurisdizione di Poschiavo.

IV

Procedura

A termini del capo 3. del « secondo Libro de li maleficj » negli Statuti del 1549 si procedeva « per accusa, denontiatione o sia inquisitione ». L'accusatore era tenuto « quella accusa o denontia a legittimamente provare o sostenere in fra il termine a lui dato per esso M. Podestà o sia Rettore di Poschiavo per il tempo che farà. Il qual denuntiatore dare et prestar debba idonea sigurtà di pagare come qui di sotto.... Se l'accusatore non trovasse sigurtà non si stia al suo sacramento ». Quando non avesse provato legittimamente la denuncia era passibile di multa e condannato al rifacimento delle spese (c. 2).

Li servi del comune che avessero fatto qualche falsa relazione o ambasciata nelle cause criminali, nelle quali la pena di sangue fosse imposta: « la lingua di quello sia tagliata si che caschi in terra » (c. 4).

Così anche gli statuti riformati del 1757 distinguono tre modi di procedere nei maleficj, cioè: per via di accusa, per via di querela, ossia notificato, per via d'inquisizione (capo 1. 2. 3.).

Nei processi delle streghe la maniera ordinaria era quella dell'inquisizione; talvolta c'era la denuncia ossia notifica; ma rarissimi sono i processi di accusa privata, poiché non era agevol cosa in crimini di tal natura il fornire la prova del fatto.

Ne abbiamo però uno istituito nel 1675 dietro formale accusa con sigurtà in solidum prestata contro una strega accusata di aver insegnato l'arte a tre fanciulli in Cologna. E' il nr. 82 del Registro A.

La procedura per inquisizione era incoata dal podestà o cancelliere mediante la audizione dei testimonj: le deposizioni venivano registrate dal cancelliere, lette e poi approvate dai testi. Tosto che questo processo aveva fornito sufficienti indizj per giustificare l'arresto, l'intero consiglio, presa cognizione delle risultanze, decideva se si dovesse procedere alla cattura ovvero completare gli indizj.

All'atto della cattura erano presenti tutti o almeno la maggior parte dei consiglieri nonché il decano e i consoli. Il catturato era condotto sia in casa del podestà sia direttamente in casa comunale e quindi posto agli arresti. Si passava all'esame dell'inquisito in presenza dell'intero consiglio. Seguiva talvolta la confrontazione coi testi principali, si ricercava il bollo e, trovato, si ordinava la tortura.

Succede però che i processi nascano dal « risentimento » fatto dalle vittime stesse cioè dalla querela d'ingiuria per essere state rinfacciate di stregoneria. In tal caso si istituiva un processo contraddittorio fra il querelante e il querelato; si introducevano vicendevolmente dei testimoni e le parti erano ognora fiancheggiate dai loro avvocati. Se però il querelato non recedeva dall'accusa, il processo pigliava la forma di accusa privata. Eccone un esempio:

« Li 3 Dic. 1677. Coram perill.mi Do. Praetore :

Notifica all'ufficio nostro s. Andrea Paravicino, habitante in Brusio, come s. Lorenzo Tognina habba ingiuriato la sua moglie per strega, chè habba fatto maleficio a una sua creatura, dicendo con suo figlio, qual cacciava una s.h. menatura (bestia da tiro), qual disse: che dovesse dire alla madre chè venisse giù a disfare il maleficio che haveva fatto al suo figlio. Perchè per ciò essigali, lamentandosi di tal paole esebiscono il pegno per risentirsi contro do-Lorenzo; chè voglia essere condannato a retrar in se dette parole et ricognoscere da. sua moglie per donna da bene ».

Sulla tortura negli statuti del 1549 abbiamo la seguente disposizione al c. 33:

« Che nessuno debba esser torturato per pena pecuniaria. Anchora è statuito e ordinato che M. Podestà o sia Rettore del Comune di Poschiavo non possa nè debba accusare, tormentare nè mettere alla tortura alchuna persona della giurisdizione di Poschiavo, la quale havesse nelle sue forze, per alchun delitto o manchamento, dove la pena pecuniaria venisse imposta o metuda. Li homicidiari, robatori, assassini, scachatori ladri ed quelli che daranno veleno, malefici o sia incantatori.... ed ogni altro delinquente, dove la pena corporale venisse ad essere imposta, o che imporre se potesse, quelli tali si possano torturare et mettere alla tortura (procedendo però con legittimi inditij avanti la tortura). Et maggiormente si possa procedere secondo la qualità del delitto et corroborazione o sia fermezza de gl'inditij ».

Un decreto della Dieta grigione del 1657 aveva bensì ordinato che le streghe non siano condannate se non concorrono 5 testimonj ad indiziarle del luogo e tempo del delitto consumato, del nome e cognome dell'imputata. Ma sembra che questo decreto o non fosse punto osservato, o venisse tergiversato con cavillosa interpretazione. (Vedi Sprecher, Storia delle Tre Leghe nel secolo XVII Vol. II p. 381).

Negli statuti del 1757 cap. 4. (Della tortura dei rei non confessi nè convinti) trovasi prolissa istruzione sul modo di procedere dovendosi ricorrere a questo spediente. Sebbene in confronto dei tempi passati l'applicazione ne fosse maggiormente disciplinata e mitigata, vuoi per le cautele poste onde impedirne l'abuso, vuoi per la qualità e quantità dei tormenti, tuttavia l'arbitrio dello inquisitore spaziava ognora in larghissimo campo.

La tortura era inflitta « in caso di revoca di una confessione già fatta, per ottenere la nomina dei complici o, già palesati, per purgare la propria infamia. In quest'ultimo caso basta la sola momentanea elevazione da terra. In caso di stregheria, sottoposto a molte illusioni, vi si cerca, purgato che sia l'infamia del complice, la perseveranza in tale deposizione sin alla morte, unita alla probabilità di buona morte e della mala fama della palesata persona complice ». Fra gli indizj urgentissimi, che bastano anche senza prove di testi o senza il corpo del delitto a ordinare la tortura, troviamo: « la fuga del supposto reo, il suo stare nascosto; quando esaminato giudizialmente, nulla risponde; quando viene sorpreso in aperta bugia o evidente contraddizione, vacillazione o variazione, massime sopra di un proprio suo fatto ».

L'inquisito è condotto al luogo della tortura ed ivi esortato, quindi spogliato degli abiti; gli è fatto infilare un apposito camisone, « e legato (e se si tratta di stregheria o d'altro atroce delitto la legatura sarà più aspra) e, purchè sii digiuno da hore 20 si ordinerà l'elevazione alta o bassa, lenta o frettolosa, ad arbitrio della Drittura, secondo la qualità meno o più urgente delli indizj ed atrocità del delitto, secondo la maggiore o minore robustezza ed il sesso.... per lo spazio di un'ora alla più longa. I giusdicenti potranno decretare da tempo in tempo qualche squasso, scuotendo discretamente la corda con la bachelletta sopra del tormentato, purchè non si ecceda il numero

di tre squassi. Se promette di confessare spontaneamente, lo si lascerà calare a basso, e così seduto ma non staccato dalla corda, fermato intanto l'orologio, cioè polverino, si riceverà la sua deposizione. Se nulla confessa di concludente si ordinerà la nuova elevazione, continuandovi secondo l'arbitrio discreto del Magistrato; ma elevato non più d'un hora, computato il tempo della prima elevazione. Se il delitto fosse delli atroci (fra i quali la stregheria sommamente indiziata) si potrà, però solo apparendo qualche nuovo indizio, siccome nel caso di tormento sprezzato perchè non sentito, ripetere anche l'intero collegio di tortura anche con squassi al numero di tre e contrapesi ai piedi di mezzo sino ad un peso, oppure con l'uso dell'acqua fresca giù per le spalle; et anche triplicare il collegio sopra nuovi, urgenti, provati indizj. In caso dell'insensibilità o della rivocazione ad *bancum juris* della confessione fatta nel tormento si potrà ripetere la tortura anche senza nuovi indizj. In questi delitti però la sostenuta negativa ne' tormenti non esimerà dalla pena straordinaria... Se l'inquisito avrà confessato in tortura si lascerà in riposo per 24 hore dopo raaggiustati li brazzi ed indi si dovrà di nuovo esaminarlo al banco della Ragione, dove rivocando la fatta confessione ne' tormenti in tutto o nelle parti essenziali, si ripeterà la tortura alquanto qualificata, attesa l'incostanza ed acciò che, insistendo nella rivocatoria, questa maggior qualità di tormento elida la già fatta confessione nel precedente meno qualificato tormento».

Quale poi fosse la pratica della tortura conforme « ai buoni costumi e alla consuetudine approbate » prima del 1757 riluce da numerosi processi delle streghe inquisite dal 1631 al 1753.

Orsina de Doric fu sottoposta nel 1631 alle seguenti torture:

L' 8 luglio : legatura e 3 alzate

10 » : 3 levate con l'asse dietro le spalle; quindi « posta nelli zeppi et ivi lasciata fino a nuova deliberazione.

11 » : 3 levate con l'asse; quindi desligata et messa nelli zeppi fino a nuova ordinazione ».

17 » : è condotta in cucina « et ivi legata e posta suso nelli tormenti della veglia », e lasciata per 4 hore.

18 » : legatura e « posta nelli tormenti della vigilia et ivi lasciata sino a nuova determinazione ».

26 » : legatura con l'asse.

Maria Tor nel 1653 bendati gli occhi è legata e « levata con due streppi di corda nello spazio di mezz'ora in tutto (26 Maggio) ».

27 maggio: legatura « con le mani alla rovescia; levata e due hore di zeppi ». (3 hore in tutto) ».

30 » : si ripete la stessa tortura però « alquanto ».

Quindi il consiglio prende il consulto di un savio (giusperito) e non avendo l'inquisita confessato cosa alcuna « viene lasciata per una volta tal quale », con riserva di riprendere il processo a nuovi indizj.

Lucrezia dell'Ada nel 1672 fu

Li 18 gennaio: « bindata, legata e, posti li piedi nelli zeppi fu levata ».

22 » : condotta in cucina e posta al cavalletto; poi « legata con le mani alla stella e le è posto il ferro alli piedi; quindi li seggioni alli piedi ».

6 febr.: legata e posti li piedi nel tormento. Quindi « nudada de pagni è messa in stuva e mai lasciata dormire ».

7 » : è « posta in cucina e gli è messo li piedi nel tormento; poi posti li ovi sotto li brazzi.

- 8 » : ligata, alzata e le son date due cavalette, poi un'altra.
- 11 » : posta sopra del cavalletto; legata le mani; posti li ferri alli piedi; posti balli di ferri alli piedi».

Anna Botton nel 1672:

Li 8 marzo: legatura e alzata.

Quindi condotta a basso e constatati i bolli diabolici, è ordinato: « che nuovamente detta Anna sia condotta qui in stuva, ligata de occhi et poi sia condotta nuovamente in torre come a guisa se la volesse tormentare ».

- 9 » : «posta nel cavalletto et ligata delle mani; posti li seggioni alli piedi; posti li sassi nelli seggioni; quindi posta nelli schieppi.
- 12 » : ligata delle mani e posti li piedi nelli schieppi; poi levata e quindi posta nel cavalletto.
- 24 » : ligata delle mani; posti li piedi nelli schieppi; levata due volte.
- 29 » : legata delle mani e lavata due volte.
- 20 aprile: tagliata le onghie e posti li piedi nelli schieppi e levata.
- 21 » : condotta in cucina e posta nelli schieppi e legata delle mani.
- 22 » : legata delle mani e levata due volte; poi posta nelli schieppi.
- 23 » : legata et alzata.
- 20 maggio: legata e levata in aria».
- 26 » : ordinato «che vadino quattro di loro et chiapparla senza dir altro et ponerla nelli tormenti. Fu quindi pigliata et portata su in torre legata: poi levata.
- 18 » : legata e levata da terra; quindi postoli al foco alli piedi; lassata giù e nuovamente levata: «nullum responsum dedit come persa via et forse morta». Era diffatti spenta!

Anna Torre nel 1672/73

Li 20 dic. 72: posta alla tortura per 1 ½ ore con più alzate.

- 21 » : legata e posta nelli schieppi. Poi ordinato di non lasciarla dormire.
 - 30 » : legata. Poi ordinato: « Che si deva non lasciarla dormire nè di nè notte ».
 - 2 genn. 73: posta al cavalletto e vi fu circa un ora e mezzo. Poi è posta nel stretto.
 - 19 » : ordinato «che sia posta in fondo di torre a pane et minestra senza alcun vino».... et di darli la sovvenzione acciò non perisca per mala cura».
 - 6 febr.: tolta dalla torre, legata e levata per circa ¾ d'ora. Poi riposta in torre «con la sovvenzione già decretateli». :
- Bandita per non aver confessato.

Il Regaid, di 33 anni nel 1674

Li 6 aprile: levata con 3 cavalette.

Alla terza «si rompe la corda e casca mezzo morto»; è medicato.

- 18 » : Due levate per due ore con contrappeso di 9 ¾ libbre.
- 20 » : Due ore di ceppo con punture colla greggia nei bracci, nelle gambe e sotto le unghie.
- 21 » : Levato «col seggione di corame con un peso e mezzo per una hora et mezzo quarto».
- 23 » : Due levate per 2 ore e ¼.
- 24 » : Levata di un'ora.
- 27 » : Levato con contrapeso per ½ ora.

La Cappuscione: cinquantenne nel 1675

Li 12 sett.: levata alla corda 2 ore.

- 17 » : levata nelli scieppi 1 ora e $\frac{1}{2}$.
 20 » : levata nelli scieppi 4 ore, cioè: « finchè ha fiato ».
 24 » : messa due volte sul cavalletto ; 3 $\frac{1}{2}$ la prima, 1 $\frac{1}{2}$ la seconda.

La Cassona II, settagenaria nel 1677

Li 28 agosto: alzata. Poi « non lasciarla dormire ».

1 sett. : prima alzata con squassi: poi alzata con l'asse per $\frac{1}{2}$ ora ancora. Poi « non lasciarla dormire ».

3 » : « posta sul cavallet, ligata et mettute due secchie alli piedi con le balle ». Viene poi « squassato il cavallet »

« Stando non vuol confessare, fu ordinato di disligarla et pigliarla giù dal cavallett, et dopo che sarà pigliata giù, lasciarla li al fondo della scala et veder se vuol confessar la verità; caso non voglia dir niente: ritornarla di novo su per mezz' hora ».

Così « vien levata de novo su nel cavallet et ligata ».

Poi « non lasciarla dormire sin doman di sera ».

6 » : alzata con l'asse.

7 » : messa in fondo di torre.

17 » : messa nei ceppi et alzata.

Michel Zala nel 1705

Li 28 marzo : legatura et alzata.

22 aprile : legatura et alzata.

5 maggio: legato et alzata per 1 ora. Ordinato gli sia « data veglia in forma su in un cavalletto ».

9 » : legatura e sceppi 1 ora.

La Cozza nel 1753

Li 21 marzo: legata e alzata per $\frac{1}{2}$ ora.

22 » : legata e alzata 37 minuti con uno squasso.

26 » : legatura « più mite » e alzata « leggermente » per la ratifica.

Gli ordigni di tortura erano dunque:

1. La corda pella legatura delle mani;
2. La fune per le alzate ¹⁾
3. La guglia;
4. Il cavalletto;
5. I ceppi;
6. La candela accesa.

A ciò si aggiungeva il tormento della « veglia », cioè del non lasciar dormire nè di giorno, nè di notte. La veglia in questo senso si otteneva nel 1705 col far sedere l'inquisito sopra un cavalletto in modo da non poter addormentarsi senza perdere l'equilibrio. ²⁾

Il numero delle *alzate* e la lestezza del moto ne costituivano le qualificazioni ordinarie. Si moltiplicava il tormento con appendere ai piedi cosiddetti contrappesi: ^{2a)} grosse pietre, seggioni con pietre, palle di ferro, o col porre un asse dietro le spalle che faceva maggiormente storcere le braccia, o procedendo all'alzata con legatura delle mani arrovesciate o mettendo tra le mani un pezzetto di legna (stella). Nelle alzate si applicavano poi le cosiddette « cavallette » cioè scudisciate e gli « squassi » ossia violenti scosse della fune che si davano con un bastone.

Invece degli squassi si usava anche il getto improvviso di acqua fredda sull'inquisito.

La *guglia* era lo stesso strumento che si adoperava nella ricerca del bollo. Era un grosso agone di metallo che talvolta trovai disegnato negli atti. Così nel processo di Orsina Moleita 1675 (A91) ³⁾



Guglia

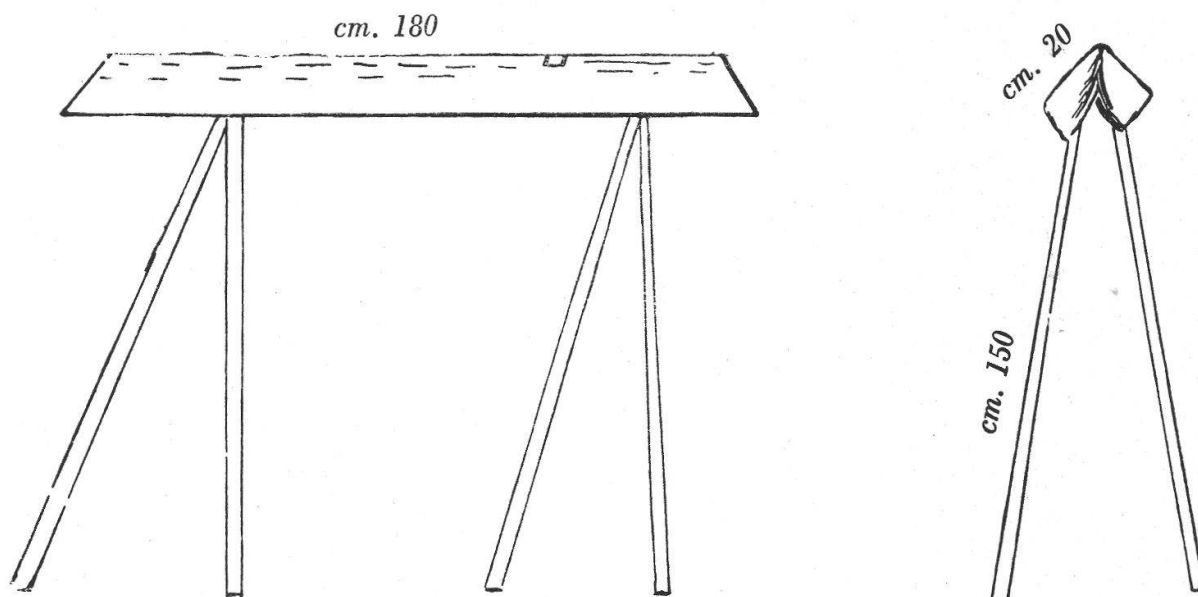
Le punture colla *guglia* si davano nelle braccia, gambe e sotto le unghie.

Dai verbali non si rileva quale fosse il tormento frequentemente applicato del *cavalletto*. ^{3a)} Probabilmente è sinonimo della « vigilia » che ricorre nei processi del 1653. Non è a confondersi col « tavolo » menzionato in Valtellina nel 1525. ⁴⁾

La già citata cronaca sulle vicende seguite nella drittura di Castels nel Partenzo del 1656 dà la seguente descrizione di un ordigno consimile.

« Si faceva sedere a nudo l'inquisita sopra un asse di fresca segatura e le si separavano li piedi a tre piedi di distanza l'uno dall'altro mediante due legni detti « morse ». Di poi le si rinserravano a tutta possa le ginocchia con una fune, legate le mani al dosso e coperto il volto con doppio e triplice panno. In cotal posizione la si abbandonava 4, 5, 6, e fino 8 o 9 ore, a meno che non fosse pria caduta in deliquio ».

A Bergogno si conserva tuttora nella torre ove si soleva dare i tormenti un antico *cavalletto* di questa forma:



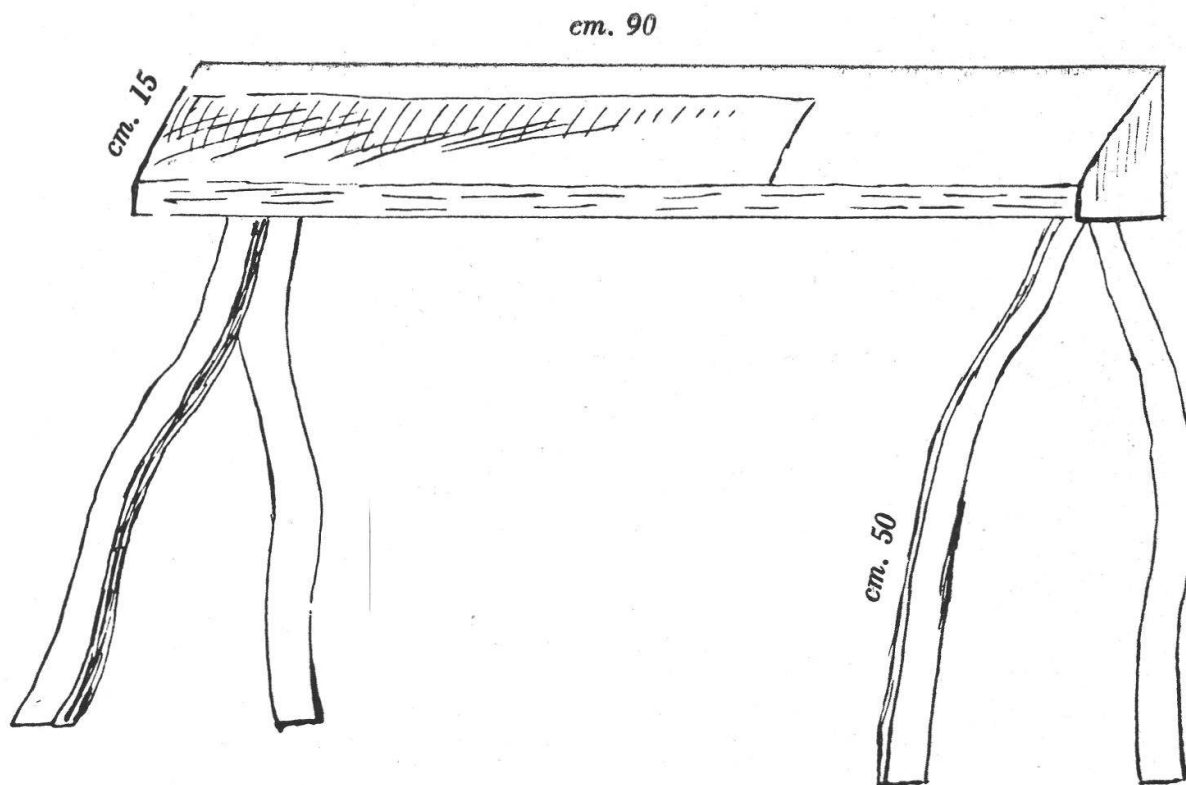
Antico cavalletto

La tacca avrà servito a fermare le legatura. Gli inquisiti erano posti a cavalcioni dei due assi acuminati, con dei pesi ai piedi. Il cavalletto a Poschiavo era in cucina e vi si saliva per mezzo di una scala a pioli. ⁵⁾

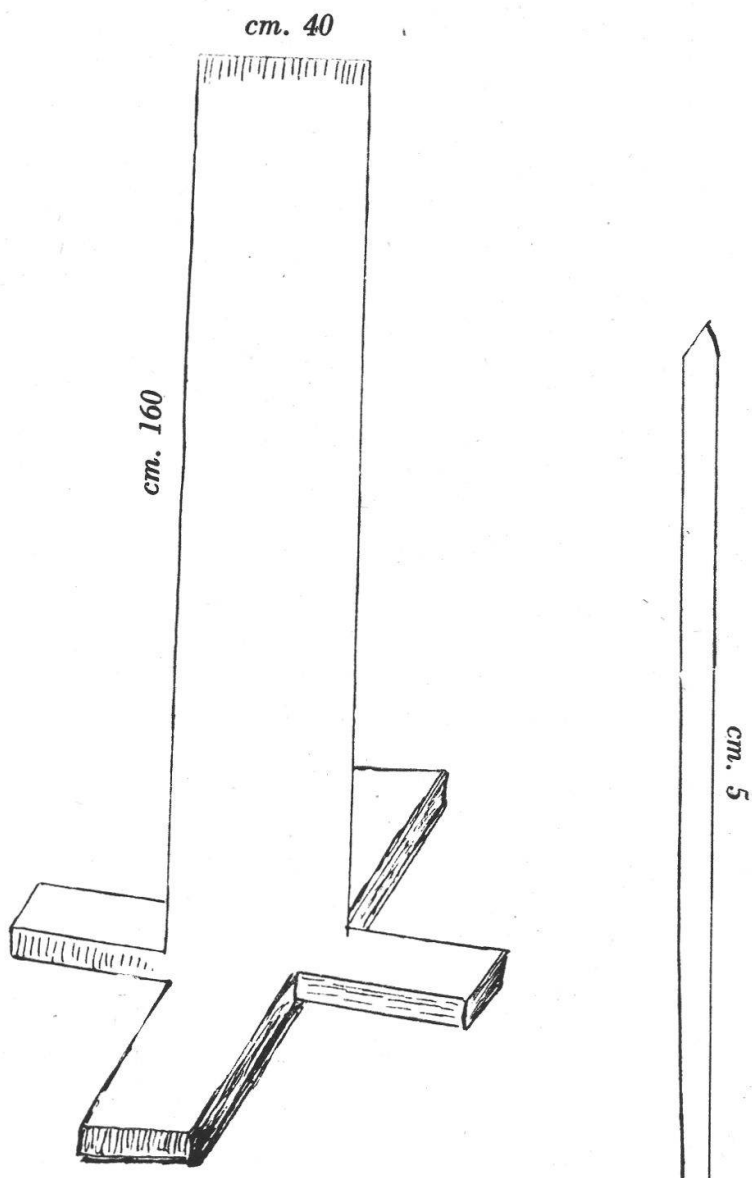
In Germania il cavalletto di chiamava « somaro » (Esel). ⁶⁾ Un tal somaro a tre facciate trovai nel museo nazionale di Monaco (nr. 84 del catalogo degli ordigni di tortura). E' un cavalletto in legno di quercia a 4 piedi, proveniente da Berchtesgaden.

Il catalogo spiega: al tormentato posto a cavalcioni dell'orlo superiore acuminato erano appese delle grandi pietre ai piedi.

Finalmente nei locali dei tormenti dell'antico palazzo comunale di Ratisbona si vede pure un « somaro spagnuolo » consistente di un asse alto 160 cm, largo 40 cm e dello spessore di 5 cm con l'orlo superiore acuminato a taglio. ⁷⁾



Cavalletto proveniente da Berchtensgaden



Somaro di Ratisbona

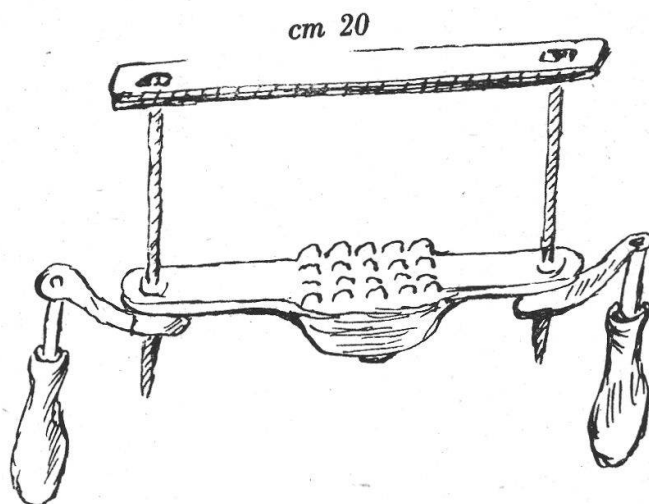


*Contrappeso di pietra
con manubrio di ferro*

Non v'ha dubbio che il cavalletto di Poschiavo corrispondesse al tipo di quello di Bergogno. Nei processi poschiavini i tormenti sul cavalletto non oltrepassano mai le 4 ore. Anzi codesto fu il massimo nel 1631 mentre che in seguito duravano soltanto un'ora o due al più.

I *ceppi* erano una specie di morse di legno o di ferro per stringere le gambe allo stinco ed ai polpacci. In questo tormento gl'inquisiti avevano le mani legate a tergo; per qualificarlo s'introducevano dei corpi duri, cosidetti «uovi», sotto le ascelle. Di regola si combina questo tormento con quello dell'alzata, cioè a dire si ponevano i ceppi prima di accollare l'inquisito.

Nel museo nazionale bavarese si trovano (nr. 5. del catalogo) dei ceppi di varie forme, fra le quali la seguente:



Ceppo

Il catalogo spiega: «Ceppi di ferro le di cui chiave hanno manubri di ferro. La lamiera inferiore è piana, però solcata da intagli. Nel ferro superiore trovasi una cavità, in cui è incastrato un pezzo di legno duro con punte smussate quadrangolari».

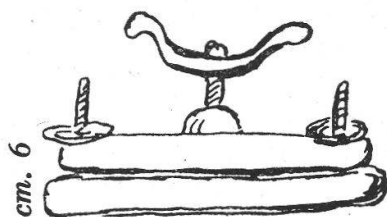
Non è accertato se a Poschiavo fossero in uso anche le cosidette «manette», cioè morse per stringere i pollici. L'unico accenno ricorre nel processo di Maria Zanetti 1672 (A 39). Li 17 Luglio fu accollata ed ebbe una cavalletta. Poi viene ordinato:

« che nuovamente sia posta nelli schieppi (ceppi).

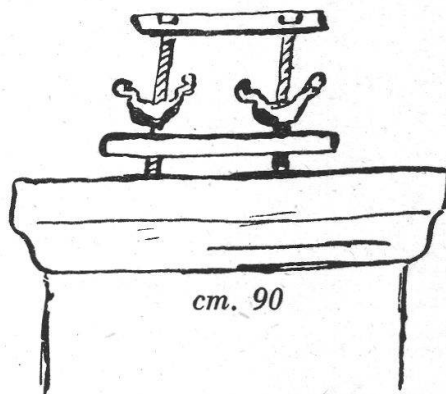
Int.a Se vole, lassata giò, venir via con la verità?

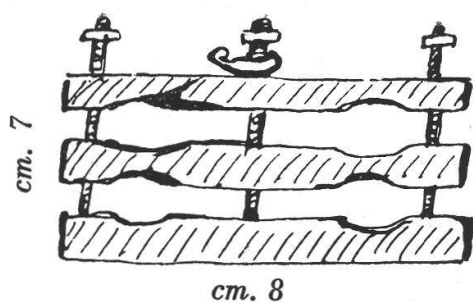
R.a Mi non hei (ho) imparà nagotta (niente) de mal da nessuni. Me levan le mani al honcie (alle unghie)!

Nell'anzidetto museo di Monaco si vedono i seguenti ordigni per stringere i pollici alle mani:



Manette semplici



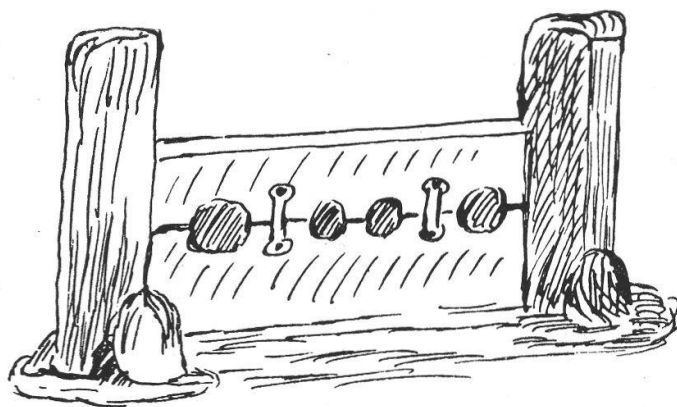


Manette doppie

Il catalogo spiega: « Nelle morse doppie erano chiusi con viti i pollici delle mani e dei piedi incrociati, talchè il corpo si trovava tutto ricurvo. Sotto le braccia e le gambe s'introducevano stanghe di ferro e così si accollava l'inquisito. L'ordigno proveniente da Berchtesgaden si chiamava «morsa di Meclenburgo».

Il *fuoco delle candele* s'impiegava nell'adustare le piante dei piedi quando gli inquisiti erano sospesi in aria.

Nel processo di Anna Torre 1673 è menzione dello *stretto*, detto anche ceppo, che si componeva di due grossi travi, sovrapposte l'una all'altra, aventi delle buche da rin-serrarvi le braccia e le gambe dei prigionieri.



Il *taglio delle unghie* non pare sia stato un vero tormento, ma piuttosto atto di cautela contro supposti incantesimi. ⁸⁾

Quando poi tutte le torture non bastassero a rompere la resistenza dell'inquisito lo si metteva a macerare in *fondo della torre* a pane e acqua, traendolo poscia a nuovi tormenti. ⁹⁾

(Continua)